



VERITA' STORICA, VERITA' ARTISTICA, VERITA' GIUDIZIARIA di Fabrizio Lemme

Sono "uomo di pochi libri": alle letture continue e disordinate, preferisco una rigorosa selezione ed una continua rimediazione sui miei testi preferiti.

Tra questi, vi è il "Dictionnaire philosophique", di Voltaire: un'opera sulla quale ritorno in continuazione e che è sempre per me stimolo alla riflessione problematica.

Tra le voci che compongono il "Dictionnaire", vi è quella "certain, certitude": il filosofo parigino, partendo dal principio che le verità storiche sono solo probabilità, finisce con il riconoscere una sola verità assoluta, "immutabile ed eterna", quella matematica.

Peraltro, a poco più di un secolo di distanza (il Dictionnaire vide la luce nel 1765), un altro grande francese, il matematico Jules-Henri Poincaré, fondò la "geometria non euclidea", che poggiava su postulati diversi da quelli assunti dal matematico-filosofo dell'antichità greca e dimostrò che anche le verità della matematica e geometria sono del tutto relative.

Il filosofo Carlo Antoni, nella sua opera "Commento a Croce", apparsa oltre cinquant'anni orsono, sostenne che l'evento "scoperta del carattere relativo delle scienze" era alla base dell'irrazionalismo del Novecento.

Certo è che mai come in questi tempi all'ir-

razionalismo che esclude l'esistenza di qualsiasi verità si contrappone un'esigenza di certezza che porta al recupero della religione, alla ricerca di santità vere o supposte, al pullulare di santoni o "perfetti maestri" di origine orientale, spesso dei veri e propri mistificatori e venditori di fumo: all'irrazionalismo se ne contrappone un altro, che però viene assunto con fideistica certezza.

E' in questo quadro, assai complesso, che va affrontato in termini divulgativi il problema che ci siamo proposti: se le verità storiche sono solo probabilità, se anche le verità scientifiche sono solo possibilità, come si fonda il "vero oltre ogni ragionevole dubbio", che l'art. 533 c.p.p. richiede per pronunciare una sentenza di condanna?

In altri termini, il "ragionevole dubbio" è quello della filosofia (dunque, immanente ad ogni pseudo certezza umana), con la conseguente impossibilità di emettere sentenze diverse da quelle assolute o, viceversa, è quello legato al sapere scientifico contingente ed alla logica deduttiva: quindi, da recepire perché conforme al sentire comune?

Mi pare ovvio che la risposta sia nel secondo senso: la sentenza è l'atto terminale di un procedimento dialettico, che mette fine ad una lite, imponendo una verità che tutti debbono accogliere ma non necessariamente condividere.



Carnelutti parlava di una “finzione di verità”, in coerenza con le fonti del diritto romano, che scolpiscono questo principio affermando la necessità di riconoscere il valore del giudicato anche se esso non coincida con la verità naturale (Ulpiano in D. 50, 17, 207).

Ma, venendo al campo dell’arte, quali sono le verità scientifiche che possono imporsi, in sede giudiziaria, perché comunemente accolte?

Non certo le attribuzioni fondate su dati stilistici (i c.d. “dati morelliani”), per loro natura opinabili e discutibili.

L’ho già scritto: il capolavoro della storia dell’arte nel campo delle attribuzioni è l’opera “Due dipinti, la filologia e un nome”, di Federico Zeri, che cerca di individuare l’ignoto autore delle “Tavole Barberini” e ritiene trovarlo in Giovanni Angelo di Cola da Camerino, scartando decisamente l’ipotesi che lo identificava in Frà Carnevale.

Poi, è emerso su basi documentali che proprio quest’ultimo era l’autore delle Tavole Barberini, così smentendo il grande storico dell’arte, che non ha per questo perso la considerazione a lui giustamente tributata dalla comunità scientifica.

Dunque, quando materia del decidere sarà l’attribuzione di un’opera d’arte su basi non documentarie, il giudice non potrà mai affermare una verità oltre ogni ragionevole dubbio, almeno che la soluzione non gli sia offerta dalla scienza (ad esempio, l’uso di un materiale pittorico sconosciuto

all’epoca in cui operò l’artista cui l’opera sarebbe riferibile).

Nel campo archeologico, quando si discuta sull’età di una scultura, in difetto di ogni oggettivo riscontro (età accertabile del marmo o della pietra, uso di strumenti meccanici e non manuali da parte dello scultore, ecc.), egualmente il giudice non potrà ascrivere il reperto ad una determinata epoca, “oltre ogni ragionevole dubbio”.

E’ noto che sempre Federico Zeri abbia ascritto al secolo XIX un capolavoro conclamato della scultura antica quale il “Trono Ludovisi”, incontrando la ferma resistenza di un’altra illustre studiosa, quale Margherita Guarducci.

Chi dei due ha ragione?

Nessuno può dirlo: in un certo senso, hanno ragione entrambi, perché credono in quello che sostengono e lo dimostrano con pari rigore logico.

Un giudice che fosse chiamato a dirimere questa verità, non potrebbe pervenire ad altra soluzione che quella nel segno del dubbio.

Perché questo è immanente alle cose, è anzi “nella natura delle cose”, come affermano i giuristi tedeschi e quindi non è surrogabile da una verità, anche puramente di comodo, come quella giudiziaria, che mette fine ad una lite.

Il Giornale dell’Arte - novembre 2008